

**LEGGE REGIONALE 4 febbraio 2002, n. 8**

**Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria.**

**ITOLO VI**

**Rendiconto generale e scritture contabili**

**Art. 54**

*Risultati della gestione.*

1. I risultati finali della gestione del bilancio regionale sono dimostrati, per ogni esercizio finanziario, nel rendiconto generale, composto dal conto del bilancio e dal conto generale del patrimonio.
2. Il rendiconto generale è presentato dalla Giunta regionale al Consiglio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello dell'esercizio finanziario cui si riferisce ed è approvato con legge regionale entro il 30 giugno dello stesso anno.
3. Al rendiconto generale sono allegati:
  - a) una relazione illustrativa dalla quale risulti il significato amministrativo ed economico delle risultanze contabilizzate nel rendiconto;
  - b) la riclassificazione del conto del bilancio e del conto generale del patrimonio al fine di consentire l'armonizzazione con il bilancio dello Stato;
  - c) l'ultimo bilancio di esercizio approvato da ciascuna società in cui la Regione abbia partecipazione finanziaria.